

24945/20

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIA ACIERNO

- Presidente -

ALTRE
PROCEDURE
CONCORSUALI

Art. 621 c.p.c.

Dott. CLOTILDE PARISE

- Consigliere -

Condizioni per
l'applicabilità

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

Ud. 14/10/2020 -
CC

Dott. ROSARIO CAIAZZO

- Consigliere -

R.G.N. 18286/2019

Dott. ANDREA FIDANZIA

- Rel. Consigliere

ca. 24945
Rep.

-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18286-2019 proposto da:

SUSANNA, ELISABETTA, MICAELA, elettivamente
domiciliate in ROMA, , presso lo studio dell'avvocato
, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato
;

- ricorrente -

contro

SPA IN AS.;

- intimata -



avverso il decreto n. 11812/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

- che viene proposto da Elisabetta Susanna, e Micaela , affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto n. 1608 del 9 maggio 2019 con il Tribunale di Bologna ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dalle odierne ricorrenti, finalizzata ad ottenere l'accertamento in capo alle medesime del diritti di proprietà sulle opere d'arte della , proprietà che, secondo la prospettazione delle ricorrenti, era loro derivata per successione mortis causa del padre Romano già Presidente e Amministratore Unico del il quale aveva deciso di arredare la sede del Gruppo disponendo nei vari locali delle opere del compianto nipote;
- che l'Amministrazione Straordinaria della s.p.a. non ha svolto difese;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
- che le ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis comma 2° cod. proc. civ.;

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione, ex art. art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 103 legge fall. e 621 cod. proc. civ. sul rilievo che il giudice di merito aveva ingiustificatamente ritenuto inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle ricorrenti nell'atto di opposizione allo stato passivo, avuto riguardo allo stringente regime probatorio di cui all'art. 621 cod. proc. civ., ma senza soffermarsi sulla professione esercitata dal rivendicante e dal debitore;

2. che con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al fatto che il giudice di merito aveva omesso di considerare la professione svolta dal rivendicante e dal terzo ai fini della concessione della deroga allo stringente regime probatorio previsto dall'art. 621 cod. proc. civ.;

3. che i due motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, sono fondati;

che, in particolare, è pur vero che è stato statuito da questa Corte che al terzo è consentito avvalersi della prova per testimoni o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietà quanto appaia verosimile in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore che, a cagione della diversa attività svolta, i beni rinvenuti presso l'abitazione del debitore siano di proprietà del terzo (Cass. n. 9627/2003);

che, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, l'art. 621 cod. proc. civ. - nell'utilizzare l'espressione "...l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore" - non necessariamente richieda che terzo e debitore debbano svolgere due diverse attività, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o il commercio da entrambi esercitato (tale può essere quello lavorativo o di collaborazione professionale) che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo;

che, pertanto, nel caso di specie, la richiesta prova testimoniale è giustificata dal rapporto lavorativo intercorrente tra il dante causa delle ricorrenti - sig. Romano (padre delle ricorrenti, ora scomparso e già Amministratore Delegato della società in Amministrazione Straordinaria - e il debitore (la) appunto), rapporto che rende verosimile in astratto (salvo verificare in concreto a seguito dello svolgimento dell'istruttoria) che l'amministratore delegato, per suo diletto personale, avesse inteso collocare quadri di sua proprietà all'interno dei locali in cui lavorava tutto il giorno;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;


P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 14 ottobre 2020

Il Presidente

Maria Acierno



Depositata in Cancelleria

Oggi.

6 NOV. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciarra